

Tribunale di Milano
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

Allegato 9 – Copia privacy Lotto 1

R.G. 319/2023

Giudice delle esecuzioni: **dott.**

RELAZIONE DI STIMA

LOTTO 1: unità immobiliare in Milano (MI) via privata Sebastiano Serlio 8/2



INDICE SINTETICO

Dati Catastali

Corpo A

Beni in Milano (MI) via privata Sebastiano Serlio 8/2

Categoria: C6 [Autorimesse, rimesse]

Dati Catastali: foglio 557, particella 145, subalterno 133

Stato occupativo

Corpo A: al sopralluogo occupato da parenti del debitore esecutato.

Contratti di locazione in essere

Da un'interrogazione all'Agenzia delle Entrate – U.T. 1 di Milano, allo stato attuale non risultano registrati contratti in essere collegati all'immobile pignorato.

Comproprietari

Nessuno.

Prezzo al netto delle decurtazioni

da libero: **€ 53.500,00**

da occupato: **€ 45.500,00**



LOTTO 1.

(Autorimessa)

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI PIGNORATI.

Corpo A

1.1 Descrizione del bene.

In Comune di Milano (MI) via privata Sebastiano Serlio 8/2, autorimessa posta al piano primo seminterrato con accesso diretto dal cortile comune.

1.2 Quote e tipologia del diritto pignorato.

Pignoramento gravante sulla quota di 1/1 di piena proprietà dell'immobile di
nato a il , C.f.:

Eventuali comproprietari:
Nessuno.

1.3 Identificati al catasto Fabbricati del Comune di Milano (MI) (Allegato 2).

Intestati a:

, proprietà 1/1

dati identificativi: Foglio 557, particella 145, subalterno 133

dati classamento: Categoria C6, Classe 5, Consistenza 40 mq., Superficie catastale 40 mq.,
Rendita Euro 289,22

indirizzo: via privata Sebastiano Serlio 8/2 – Milano (MI); piano S1

Dati derivanti da:

- VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 17/11/2022 Pratica n. MI0458196 in atti dal 17/11/2022 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 458196.1/2022)
- Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie.
- VARIAZIONE del 01/01/1992 Variazione del quadro tariffario
- Impianto meccanografico del 30/06/1987

Annotazioni:

Nessuna.

Mappali Terreni Correlati

- Codice Comune F205 - Foglio 557 - Particella 145

1.4 Coerenze (da nord).

Dell'autorimessa:

altra proprietà stesso mappale, altra proprietà stesso mappale, altra proprietà altro mappale, cortile comune;

1.5 Eventuali discrepanze con l'identificazione del bene di cui all'atto di pignoramento e alla nota di trascrizione.

L'indirizzo corretto dell'immobile è: via privata Serlio 8/2.

2. DESCRIZIONE DEI BENI.

Corpo A.

2.1 Descrizione sommaria del quartiere e zona.

Quartiere ORTLES, SPADOLINI, BAZZI a Milano (a sud-est del centro cittadino).
Fascia/zona: periferica.



Destinazione: residenziale

Tipologia prevalente: abitazioni di tipo civile

Urbanizzazioni: la zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e di servizi di urbanizzazione secondaria.

Servizi offerti dalla zona: Strutture sanitarie (ottimo), Scuole (ottimo), negozi di primaria necessità (buono); centri commerciali (buono); edifici di culto (discreto); centri sportivi (buono); servizi di prima necessità (ottimo).

Principali collegamenti pubblici: linee di superficie n. 34 – 65 – q34 – 84 – 93 (autobus) entro 500 m.; Stazione MM3 Corvetto a 350 m. e Brenta 450 m..

Collegamento alla rete autostradale: in prossimità del raccordo tangenziale A51 e del raccordo autostradale A1.

2.2 Caratteristiche descrittive esterne (Allegato 3).

Edificio di 6 e 9 piani fuori terra e due interrati costruito nel 1963.

Il piano terra su strada adibito a funzione commerciale.

- struttura: in c.a.; copertura piana.
- facciate: principale: rivestimento effetto mosaico color azzurro/grigio; intonaco tinteggiato color marrone negli sfondati; balconi con parapetti in ferro e vetro;
secondarie: rivestimento effetto pietra con sfondati intonacati color verde;
- accesso principale su strada: cancello in ferro apertura automatizzata;
- condizioni generali dello stabile: discrete; facciate con segni di interventi, da ripulire.

2.3 Caratteristiche descrittive interne (Allegato 3).

Corpo A.

Autorimessa con accesso dal cortile interno, posto al piano primo seminterrato.

Autorimessa:

- Pareti e plafone: normalmente tinteggiati;
- pavimento: in battuto di cemento;
- porta d'accesso: porta in ferro a battente con apertura manuale;
- impianto elettrico: sotto traccia;
- altezza dei locali: circa 2.80 m.;
- presenza di telecamere di sorveglianza nello stabile;
- condizioni generali dell'autorimessa: condizioni buone.

2.4 Certificazioni energetiche

Corpo A

Non necessaria.

2.5 Certificazioni di conformità degli impianti.

Nessuna certificazione è stata esibita per quanto concerne l'impianto elettrico.

Da verificare.

2.6 Certificazioni di idoneità statica.

Reperito nel fascicolo edilizio certificato di idoneità statica redatto nel 2006.



3. STATO OCCUPATIVO.

3.1 Detenzione dei beni

Al momento del sopralluogo, effettuato il 16/10/2023, i beni oggetto dell'esecuzione sono risultati occupati da parenti del debitore esecutato.

3.2 Esistenza contratti di locazione

Da un'interrogazione all'Agenzia delle Entrate – U.T. 1 di Milano, allo stato attuale non risultano contratti di locazione in essere collegati all'immobile pignorato (Allegato 4).

4 PROVENIENZA (Allegato 5)

4.1 Attuali proprietari.

- , piena proprietà per la quota di 1/1.
- Per i diritti in ragione di 3/6 di piena proprietà:
in forza di atto di divisione a cura del notaio di in data 31/03/2014, numero di repertorio , trascritto a Milano 1 in data 07/04/2014, ai numeri .
- Per i diritti in ragione di 1/6 di piena proprietà:
in forza di successione devoluta per legge per la morte di , apertasi in data 30/06/2003; giusta denuncia n. vol. 2003, presentata presso l'Ufficio del Registro di Milano il 23/01/2004, e trascritta il 29/08/2005 ai nn. ; a seguire atto di accettazione tacita di eredità, a cura del notaio di in data 23/03/2006, numero di repertorio , trascritto a Milano 1 in data 24/03/2006, ai numeri
- Per i diritti in ragione di 2/6 di piena proprietà:
in forza di successione devoluta per legge per la morte di , apertasi in data 04/01/1991; giusta denuncia n. vol. 91, presentata presso l'Ufficio del Registro di Milano il 07/03/2001, e trascritta il 07/09/2001 ai nn. ; a seguire atto di accettazione tacita di eredità, a cura del notaio di in data 23/03/2006, numero di repertorio , trascritto a Milano 1 in data 24/03/2006, ai numeri .

4.2 Precedenti proprietari.

Corpo A

Precedentemente i beni erano di proprietà di:

- Dal 30/06/2003 al 31/03/2014:
 , piena proprietà per la quota di 1/2
 , piena proprietà per la quota di 1/2
in forza di successione devoluta per legge per la morte di , apertasi in data 30/06/2003; giusta denuncia n. vol. 2003, presentata presso l'Ufficio del Registro di Milano il 23/01/2004, e trascritta il 29/08/2005 ai nn. ; a seguire atto di accettazione tacita di eredità, a cura del notaio di in data 23/03/2006, numero di repertorio , trascritto a Milano 1 in data 24/03/2006, ai numeri
- Dal 04/01/1991 al 30/06/2003:
 , piena proprietà per la quota di 10/30
 , piena proprietà per la quota di 10/30
 , piena proprietà per la quota di 10/30
in forza di successione devoluta per legge per la morte di , apertasi in data 04/01/1991; giusta denuncia n. vol. 91, presentata presso l'Ufficio del Registro di Milano il 07/03/2001, e trascritta il 07/09/2001 ai nn. ; a seguire atto di accettazione tacita



di eredità, a cura del notaio _____ di _____ in data 23/03/2006, numero di repertorio _____, trascritto a Milano 1 in data 24/03/2006, ai numeri _____

- Dal 14/02/1968 al 04/01/1991:
_____, piena proprietà per la quota di 1/1
In forza di atto di compravendita a cura del notaio _____ di Monza in data 14/02/1968, numero di repertorio _____, trascritto a Milano il 15/03/1968 ai nn. _____.

5. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI (Allegato 6)

Corpo A

Dalla Certificazione notarile in atti a firma del dott. _____, notaio in _____ alla data del 08/05/2023, implementata dall'acquisizione del Titolo di provenienza e dalle verifiche effettuate dallo/a scrivente mediante servizio di consultazione telematica Sister – Agenzia delle Entrate Milano, sia per i nominativi sia per l'immobile (elenco sintetico senza restrizioni + estrazione di note al ventennio (Allegato 6) alla data del 05/12/2023 si evince che:

5.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente.

- Domande giudiziali o altre trascrizioni:
Nessuna
 - Misure penali:
Nessuna
 - Convenzioni matrimoniali, provvedimenti d'assegnazione della casa coniugale, diritto di abitazione del coniuge superstite ecc.:
Nessuna
 - Atti di asservimento urbanistico trascritti, convenzioni edilizie, altre limitazioni d'uso:
Nessuna
- Per quanto è stato possibile visionare.

5.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura.

- **Iscrizioni.**
Nessuna.
- **Pignoramenti.**
Pignoramento del 23/03/2023 numero di repertorio _____, trascritto a Milano 1 in data 04/05/2023, ai numeri _____, a carico di _____ per la quota di 1/1 del diritto di piena proprietà, in favore di _____
- **Altre trascrizioni.**
Nessuna.

Eventuali note/osservazioni

Nessuna.

6 CONDOMINIO.

L'immobile è amministrato dal dott. _____ con sede in _____
_____, che ha fornito le informazioni che seguono (Allegato 7):

Millesimi di pertinenza degli immobili pignorati: 1,90

6.1 Spese di gestione condominiale.

Si precisa che i dati forniti sono relativi all'esercizio 2022/2023, e che le somme possono essere state arrotondate.



Gli importi per sanare le parti comuni sarebbero da suddividere tra tutti i condomini in funzione delle quote millesimali, diversamente per le parti private sarebbero a carico dei proprietari.

Non essendo possibile calcolare l'incidenza della sanzione sul bene oggetto di stima, si opera prudenzialmente una **decurtazione del 5%** sul valore stimato complessivo del bene stesso (punto 9.4 "Adeguamenti e correzioni della stima"), in aggiunta a quella del 5% come da prassi della Sezione III civile, considerando inclusi anche i costi del professionista incaricato che redigerà la pratica.

Si escludono in questa sede i costi relativi alle verifiche sugli impianti e i successivi adeguamenti, non quantificabili in questa sede per l'impossibilità di condurre indagini invasive.

7.3 Conformità catastale.

Al sopralluogo, lo stato dei luoghi corrisponde alla pianta catastale.

8 CONSISTENZA

8.1 Informazioni relative al calcolo della consistenza

La superficie "lorda commerciale" indicativa dell'unità, è stata calcolata dall'interpolazione tra la pianta catastale ed il rilievo planimetrico effettuato sul posto dallo/a scrivente, comprensiva dei muri di proprietà e delle pertinenze accessorie calcolate convenzionalmente in quota opportuna (Norma UNI 10750:2005 e DPR n. 138 del 23/03/1998) come segue:

Destinazione	Superficie lorda (mq)	Coefficiente mercantile	Superficie omogeneizzata
Autorimessa	40,00	100%	40,00
	40,00		40,00
	mq lordi		mq commerciali

9. STIMA

9.1 Criterio di stima

La sottoscritta, esperto nella valutazione dei beni immobili in oggetto, ha tenuto conto dell'ubicazione territoriale, del sistema costruttivo, della tipologia del compendio, della vetustà, delle finiture esterne ed interne, dello stato manutentivo, delle condizioni igienico-sanitarie, della dotazione d'impianti per come si sono presentati i beni all'ispezione peritale nello stato di fatto e di diritto.

Per esprimere il giudizio di stima, si è adottato il procedimento del confronto di mercato che risulta all'attualità il più idoneo per individuare il più probabile valore dei beni.

Il valore del bene come sopra definito, può essere considerato il "più probabile" su base estimativa, ma deve intendersi comunque "orientativo" e quindi suscettibile di variazioni, anche sensibili, in diminuzione o in aumento.

Fonti:

- Agenzia Delle Entrate - Osservatorio del Mercato Immobiliare – 1° semestre 2023 – zona D20 – Ortles/Spadolini/Bazzi – periferica
 - quotazioni da Euro 1.300 a Euro 2.000 al mq. per le autorimesse in stato normale
- Requot
Periodo: 2023, Milano – zona periferica – via privata Sebastiano Serlio 8
 - valore di compravendita box prezzo min. € 1.327/ prezzo max. € 1.526 (Euro/mq)



- Borsino Immobiliare
Periodo: 2023, Milano – zona periferica – via privata Sebastiano Serlio 8
valore di compravendita box prezzo min. € 1.102 / prezzo max. € 1. 569 (Euro/mq)
- Altre fonti:
- Annunci immobiliari in zona:
quotazioni di vendita box prezzo min. € 1.100/ prezzo max. € 2. 500 (Euro/mq)
- Aste giudiziarie
Periodo: 2022, (immobili nella stessa zona)
valore di compravendita box prezzo min. € 1.100/ prezzo max. € 1.525 (Euro/mq)

9.2 Valutazione Lotto 1

Tenendo conto di quanto esposto sinora, si attribuisce il seguente valore:

destinazione	Categoria catastale	Superficie omogeneizzata	Valore mq (Euro)	Valore complessivo (Euro)
Autorimessa	C6	40,00	1.500,00	60.000,00
Valore complessivo dell'intero			TOTALE	60.000,00

9.3 Adeguamenti e correzioni della stima.

Attenendosi a quanto richiesto dalla sezione, si riporta adeguamento della stima del 5% come da prassi dovuto all'assenza di garanzia per tutti gli eventuali vizi, nonché per l'esistenza di eventuali oneri gravanti sul bene e non espressamente considerati dallo scrivente perito.

In aggiunta si opera un'ulteriore decurtazione del 5%, come esplicitato nel paragrafo 7.2, per compensare i costi, non quantificabili in questa sede, per la sanatoria edilizia.

Da cui ne segue che:

- Sul valore stimato complessivo del bene:

Valore stimato dell'intero (arrotondato)	60.000,00
Riduzione del 5% per assenza di garanzie per vizi	3.000,00
Riduzione del 5% per regolarizzazione urbanistica e/o catastale che effettuerà l'acquirente	3.000,00
Spese condominiali nel biennio (arrotondate)	500,00
Prezzo a base d'asta per il <u>Lotto 1 al netto delle decurtazioni, libero ai fini della procedura e arrotondato</u>	53.500,00
Se ricorre il caso, prezzo a base d'asta per il <u>Lotto 1 al netto delle decurtazioni, occupato e arrotondato</u>	45.500,00

N.B.: Prezzo base d'asta consigliato, nello stato di fatto, di diritto e nelle condizioni in cui si sono presentati i beni all'ispezione peritale, valutati a corpo e non a misura, al netto delle



decurtazioni e dell'abbattimento forfettario dovuto all'assenza di garanzia per vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta nonché all'esistenza di eventuali oneri gravanti sul bene e non espressamente considerati dallo scrivente perito essendosi di ciò già tenuto conto nella valutazione.

10 GIUDIZIO DI DIVISIBILITÀ.

L'immobile non è divisibile.

11 CRITICITÀ DA SEGNALARE.

Si rimanda alle irregolarità edilizie.

Il sottoscritto architetto Barbara Zocchi Ramazzi dichiara di aver depositato telematicamente la presente relazione a mezzo P.C.T.; di averne inviato copia al Creditore procedente a mezzo PEC e all'esecutato tramite il legale rappresentante a mezzo PEC.

Quanto sopra il sottoscritto ha l'onore di riferire con serena coscienza di aver ben operato al solo scopo di fare conoscere al Giudice la verità.

Milano 08/12/2023

l'esperto nominato,


12 ALLEGATI

1. Quesito della sezione.
2. Catasto: piante e visure storiche.
3. Rilievo fotografico esterno ed interno.
4. Verifica contratti di locazione.
5. Atto di provenienza.
6. Ispezioni ipotecarie.
7. Resoconto amministratore e regolamento condominiale.
8. Pratiche edilizie reperite.



ALLEGATO 2 – RGE 319/2023

Catasto: piante e visure storiche



Data presentazione: 25/11/1965 - Data: 05/10/2023 - n. T294376 - Richiedente: ZCCBBR74P66F205M

MODULARIO
F. - Cat. S. T. - 215

197630 133

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGI 11 APRILE 1969, N. 650)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di Milano Via Sulio 8/2
 Ditta Domus Grup. Costus Edili
 Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di Milano T.n° 65434

Piano 1° interrato

Prop. Domus h. = 2.85 cortile

Prop. Domus

ORIENTAMENTO

SCALA DI 1:200

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO		Compilata dal <small>(Firma, nome e cognome del tecnico)</small> Per. Ed. ANTONIO CAIÀ Iscritto all'Albo dei MILANO - Via S. Zeno, 58 della Provincia di Per. Edili provincia di Milano n° 74 DATA 27 OTT. 1965 Firma: <i>[Signature]</i>
DATA PROT. N° <u>14411</u>	<u>567</u> <u>145</u> <u>837</u>	

LIBRERIA DEGLI UFFICI
MILANO - Via Moscova, 10 - Tel. 650.227
Concessionaria Autorizzata


Janus 01
Catasto dei Fabbricati - Situazione al 05/10/2023 - Comune di MILANO(F205) - < Foglio 557 - Particella 145 - Subalterno 133 >
VIA SEBASTIANO SERLIO n. 8/2 Piano S1

Ultima planimetria in atti


Data presentazione: 25/11/1965 - Data: 05/10/2023 - n. T294376 - Richiedente: ZCCBBR74P66F205M
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Rilievo fotografico esterno ed interno

1. Localizzazione del bene nel tessuto urbano:




1. Vista aerea del contesto.




2. Vista aerea del contesto con individuazione dell'edificio ed affacci dell'immobile.





3. Vista aerea del contesto con individuazione dell'edificio ed affacci dell'immobile.

2. Rilievo fotografico esterno ed interno.



1. Rilievo fotografico del contesto. Vista della facciata principale con indicazione dell'ingresso carrabile.





2. Rilievo fotografico del contesto. Vista dell'ingresso carrabile.



3. Vista del cortile.





4. Vista del cortile ed individuazione del box.




5. Vista del cortile ed individuazione del box.





6. Vista interna del box.



7. Vista interna del box.





8. Dettaglio interno.



9. Dettaglio interno.





10. Vista dall'interno verso il cortile.



ALLEGATO 7 – RGE 319/2023

Resoconto amministratore e regolamento condominiale

Dati anagrafici unità immobiliari - Periodo : Dal 01/06/2022 al 30/04/2023					Pag. 051
Condominio SERLIO 82 VIA SERLIO 82 20139 Milano (MI) CF 4012760151 IBAN IT1370300900007981000000000077		STUDIO GIANLUCA NIGRETTI VIA PIETRO MARCAGNI 31 MILANO (MI) studio@giulio.nigretti.it giulio@giulio.nigretti.it		248/2223 491023 12.27.24	
Codice Unità Immobiliare	Partecipazione	Tip.	Indirizzo	Partecipazione	Area Proprietà
001-002		Prop.			1,900

- 2) PREVISIONE DI SPESE CONDOMINIALI ANNUE € 250,00 CIRCA
- 3) ALLA DATA ODIERNA LA POSIZIONE NON PRESENTA MOROSITA' DELLE SPESE CONDOMINIALI SIA NELLA GESTIONE 2022/23 CHE NELLA GESTIONE 2023/24
- 4) EX ART. 700 NEI CONFRONTI DEL PRECEDENTE AMMINISTRATORE, (Dott. Scarcella - Deceduto prima del passaggio consegne)
- 5) ALLEGO IL REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO

**CONDOMINIO VIA SERLIO 8/2
MILANO**

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Immobili in Milano - Via Serlio, 8/2

CONDOMINIO VIA SERLIO 8/2

IMMOBILE IN MILANO - VIA SERLIO 8/2, ANGOLO VIA LONGHENA
AL MAPP. 565 A - SEZIONE PORTA ROMANA

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

1. - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- a) I Condomini delegano irrevocabilmente alla Venditrice il diritto sia di tenere l'Amministrazione del Condominio, che di nominare l'Amministratore, e ciò fino a tutto l'esercizio successivo alla stipulazione di tutti gli atti di trasferimento di tutti i locali del fabbricato, ma comunque in ogni caso non oltre i tre esercizi annuali dalla completa ultimazione degli stabili.
- b) I Condomini e gli Acquirenti si obbligano al pagamento di tutte le spese condominiali, secondo le ripartizioni effettuate dalla Amministrazione del Condominio, dal giorno della consegna della porzione immobiliare o dal giorno in cui la stessa sarà messa a disposizione della venditrice.
- c) Nelle assemblee di Condominio avranno diritto al voto solamente i Condomini già in possesso del titolo autentico di proprietà, in conformità agli articoli 2643 e 2644 C.C. e 67 Disp. Att. Transitorie. Gli altri potranno intervenire alle Assemblee come semplici osservatori, però il diritto di voto spetta alla Venditrice. La prima Assemblea Condominiale avrà luogo dopo la completa ultimazione dei fabbricati ed entro sei mesi dalla consegna dell'ultima unità immobiliare, è in facoltà della Venditrice di anticipare tale convocazione. Agli effetti contabili la prima chiusura dell'esercizio condominiale avverrà il 30-6-66.
- d) La Venditrice resta fin d'ora autorizzata:
- a nominare i portieri o il personale di custodia e pulizia per lo stabile, che dovrà rimanere in servizio almeno per tre anni dalla assunzione, salvo che l'assemblea di condominio con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'art. 1136 C.C. (maggioranza dei partecipanti al Condominio e $\frac{2}{3}$ del valore dell'edificio) non ne deliberi la sostituzione;
 - a stipulare le polizze di assicurazione decennale contro i rischi dell'incendio, fulmine o scoppio, nonché responsabilità civile verso terzi, compresi quelli derivanti dal funzionamento degli ascensori, ed assicurazione Infortuni portieri;
 - a procedere in nome e per conto del Condominio alla eventuale stipulazione di nuove e alla ratifica delle già esistenti convenzioni comunali sia per le intercapedini che per tutti gli obblighi di edificabilità regolanti l'intero complesso degli edifici.
- Il condominio sarà tenuto a rispettare detti contratti sino alla loro scadenza, rimborsando alla Venditrice gli eventuali anticipi e premi da quest'ultima versati.
- e) La Società Venditrice resta esonerata dal pagamento delle spese condominiali (ad eccezione di quelle necessarie per il funzionamento e la gestione dell'impianto centrale di riscaldamento e solo per le porzioni che saranno riscaldate) per tutte le unità immobiliari non ultimate, invendute o non consegnate.

2. - NORME GENERALI

- 1) Il Condominio è costituito da tutti i proprietari delle unità immobiliari e loro derivati, facenti parte degli Immobili di cui alla precedente descrizione.
E' Condomino colui che è in possesso del titolo di proprietà in conformità agli art. 2643 e 2644 C.C.
- 2) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita e delibera in conformità agli artt. 1135 e 1136 C.C.
- 3) Per le spese particolari (ascensore, scale, riscaldamento, ecc.) la votazione sarà fatta dai soli Condomini Interessati e con i rispettivi millesimi di contribuzione.
- 4) Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'Amministratore e le liti attive o passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'Amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità, devono sempre essere prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 C.C. (Assemblea in prima convocazione).
L'Assemblea non può deliberare se non consta che tutti i Condomini sono stati invitati alla riunione.
- 5) Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale da trascrivere in apposito libro verbali tenuto dall'Amministratore, il quale provvederà ad inviare copia a tutti i Condomini.
- 6) L'Assemblea nomina il presidente che, a sua volta, si farà assistere da un Segretario che provvederà alla stesura del verbale. I verbali delle Assemblee saranno firmati dal Presidente, dal Segretario e da almeno due Condomini presenti. Le mansioni di Presidente e di Segretario dell'Assemblea potranno essere affidate anche all'Amministratore.
- 7) Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, potrà nominare annualmente dei Consulori da scegliersi tra i Condomini o loro familiari preferibilmente residenti nello stabile.
Il numero dei Consulori verrà di volta in volta determinato dall'Assemblea e non potrà mai essere superiore al numero delle scale più due (e cioè un Consulore per ogni scala, uno per i negozi e uno per i box). Detti Consulori fiancheggeranno l'Amministratore nell'espletamento del suo mandato.
- 8) Le deliberazioni prese dall'Assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i Condomini. Qualora però si tratti di deliberazioni contrarie alla Legge ed al Regolamento di Condominio, ogni Condomino dissenziente può ricorrere entro trenta giorni, dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti, al Tribunale Civile e Penale di Milano. Il ricorso non sospende però l'esecuzione del provvedimento salvo che la sospensione sia ordinata dalla Autorità Giudiziaria (art. 1137 C.C.).
- 9) Qualora l'Assemblea dei Condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere ad una domanda, il Condomino dissenziente con atto notificato all'Amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso soccombente. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il Condomino ha avuto notizia della deliberazione (art. 1132 C.C.).
- 10) Qualora una spesa interessi e sia sopportata completamente da un determinato gruppo di Condomini, sono ammesse Assemblee limitate ai soli Condomini interessati.
- 11) Il Condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dall'Amministrazione o dal-

- gettare negli acqual, water e nei condotti della spazzatura materiali che possano ingombrare le tubazioni di scarico;
 - gettare acqua o qualsiasi altra cosa dalle finestre e balconi;
 - tenere animali che possano creare molestia al vicinato o comunque che la loro presenza contrasti con le disposizioni dei competenti uffici d'igiene. In particolare gli animali domestici quali cani e gatti non dovranno essere lasciati liberi sugli sbarchi ascensori, sui disimpegni, sulle scale e relativi pianerottoli, nei cortili, negli atrii ed ogni altro luogo comune. I cani devono essere sempre accompagnati, tenuti al guinzaglio o muniti di museruola.
Si precisa pertanto che in ascensore i cani possono essere tollerati solo se non recano disturbo alle persone che utilizzano in quel momento l'ascensore e solo se muniti di museruola e tenuti al guinzaglio; le persone non accompagnate da cani avranno la precedenza nell'uso dell'ascensore stesso;
 - recare disturbo agli altri Condomini o agli inquilini con schiamazzi, suoni, canti, danze od altro, in particolare modo dalle ore 23 alle ore 8.
Per l'uso dei grammofoni, delle radio e televisori viene particolarmente fatto appello alla discrezione e civismo degli abitanti della casa perché ne facciano uso con tatto e misura. Per suoni e canti valgono inoltre le disposizioni comunali in vigore;
 - le terrazze a copertura degli stabili sono comuni a tutte le unità condominiali (ad eccezione di quelle derivate da arretramenti che sono di proprietà singola come più avanti specificato) non sono praticabili ed è quindi vietato l'accesso a chiunque, salvo non venga autorizzato dall'Amministratore. Essendo gli immobili costruiti per tutta l'altezza regolamentare a norma delle vigenti disposizioni edilizie in materia, resta espressamente vietato ogni diritto di soprizzo;
 - fare consumo oltre il ragionevole di acqua potabile o lasciare aperti i rubinetti quando non debbano servirsi dell'acqua.
- 16) E' vietato l'uso degli ascensori come montacarichi. Essi dovranno servire esclusivamente per il trasporto di persone. E' tassativamente vietato l'uso degli ascensori ai bambini inferiori al 12° anno di età non accompagnati.
E' vietato fare uso degli ascensori per il trasporto di mobili ed altri oggetti ingombranti o che comunque possono arrecare danno.
- 17) Rimane espressamente vietato adibire i locali di tutte le unità immobiliari a sedi di partiti politici, sedi sindacali e loro derivazioni in genere, case di pensione, di cura e alberghi, sale da ballo, sale da gioco, o comunque di farne uso contrario alla tranquillità, all'igiene e alla morale.
Potranno essere adibiti oltre che ad abitazione, ad uffici, studi professionali o commerciali, ed anche a quelle attività che nel loro espletamento non rechino disturbo o danno agli altri Condomini. Dette attività non devono però essere in contrasto con le vigenti norme di igiene e di pubblica sicurezza.
I negozi e i laboratori devono essere tenuti con decoro ed il loro esercizio non deve essere in contrasto con le vigenti leggi e norme comunali e di pubblica sicurezza.
I locali del seminterrato non occupati dalle cantine o dai box per autovetture private potranno essere destinati ad uffici, magazzini, laboratori, mense, ecc.

l'Assemblea di Condominio non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spese urgenti (art. 1134 C.C.).

- 12) Per gli effetti degli articoli precedenti i valori proporzionati di ciascun appartamento o porzione di immobile, ragguagliati a quello dell'intera parte edificata sono espressi in millesimi di proprietà come dalla tabella allegata a fine e costituente Allegato «A», pertanto ogni Condomino ha diritto di votare in ragione dei millesimi risultanti dalla tabella stessa.
- 13) Ogni Condomino che non possa o non voglia intervenire all'Assemblea ha diritto di farsi rappresentare mediante semplice delega scritta ad altra persona.
- 14) L'Assemblea nomina annualmente l'Amministratore e ne fissa la retribuzione.

L'Amministratore può essere revocato in ogni tempo dall'Assemblea e può altresì essere revocato dall'Autorità Giudiziaria su ricorso di ciascun Condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131 C.C. se per due anni non ha reso conto della sua gestione ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (art. 1129 C.C.).

Le funzioni dell'Amministratore sono regolate dagli articoli del C.C.

All'Amministratore ogni Condomino deve dare immediata comunicazione di qualsiasi guasto per intemperie od altro che abbia a manifestarsi nel proprio appartamento o porzione immobiliare o nelle parti comuni, e permettere agli incaricati dell'Amministratore stesso l'accesso ai propri locali, sia nel caso di notifica, sia nel caso di mancata notifica per la constatazione dei danni di interesse comune. L'Amministratore ha sempre il diritto di visitare i locali dei vari Condomini per le ragioni del suo mandato.

L'Amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria salvo che rivestano carattere di urgenza, ma in questo caso deve riferirle alla prima assemblea.

I provvedimenti presi dall'Amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per tutti i Condomini, contro i provvedimenti dell'Amministratore è ammesso il ricorso in Assemblea senza pregiudizio del ricorso all'Autorità Giudiziaria (art. 1133 C.C.).

L'assunzione e il licenziamento del personale addetto alla portineria, pulizia, ecc. è di competenza dell'Amministratore sentito il parere dei Consulenti se nominati.

3. - DISCIPLINA INTERNA

- 15) È vietato sostare in portineria, nell'atrio, sulle scale, pianerottoli, negli sbarchi ascensori e nel cortile se non per l'uso indispensabile;
- esporre alle finestre ed ai balconi di tutti i lati delle costruzioni, battere e scuotere dalle une e dagli altri, sugli sbarchi ascensori, nei corridoi e terrazzini comuni o sui pianerottoli delle scale, oggetti di vestiario, lenzuola, coperte, materassi, cuscini, tappeti, soppedani, tappeti, stuoie, asciugamani ecc. Tali operazioni sono esclusivamente permesse internamente ai balconi e terrazzi di proprietà dei singoli Condomini, dalle ore 8 alle 9 e comunque in modo tale da non arrecare disturbo agli altri Condomini (ved. art. 51 Regolamento d'Igiene);
 - esporre biancheria o qualsiasi altro oggetto da bucato ad asciugare ai balconi, terrazzi, finestre;
 - sporcare, ingombrare ed occupare in qualsiasi modo, anche temporaneamente, con materiali e suppellettili di qualunque genere, gli atrii, le scale, i corridoi, i terrazzi comuni, gli sbarchi ascensori ed altri luoghi di passaggio e locali di uso o proprietà comune;

- 18) Il Condomino che intende affittare i locali di sua proprietà deve dare avviso all'Amministrazione del Condominio prendendo impegno scritto che il subentrante si obblighi alla rigorosa osservanza del Regolamento di Condominio; garantire che il conduttore non subaffitti a sua volta i locali a terze persone. Ogni Condomino è pure tenuto a notificare al Condominio gli eventuali cambi di indirizzo o di proprietà. In caso di trasferimento di proprietà dovrà precisare anche gli estremi del rogito notarile nonché l'indirizzo del nuovo proprietario. Dette comunicazioni dovranno essere fatte entro il termine di otto giorni dal loro evento.
- 19) Ogni Condomino è obbligato ad eseguire nei locali di sua proprietà le riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri Condomini e ciò sotto pena di risarcimento dei danni.
- 20) Ciascun Condomino può eseguire nei locali di sua proprietà le modifiche interne che crede opportune apportare, però tali modifiche devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministratore il quale, se lo ritiene necessario, può sentire il parere di un tecnico da retribuirsi a spese del Condomino interessato. Restano però tassativamente vietate tutte quelle opere che comportino modifiche alle strutture in cemento armato, ai muri perimetrali ed in genere ai muri portanti dello stabile. L'Amministratore ha la facoltà di fissare la data più opportuna per il compimento delle opere, nell'intento che le stesse abbiano a recare la minor molestia possibile agli altri Condomini. Nessuna modifica interna ai locali può essere intrapresa dall'Acquirente non ancora in possesso del titolo pubblico di proprietà, senza autorizzazione da parte della Società Venditrice. Viene attribuita ai proprietari del negozio al sub. 1 la facoltà di installare nelle cantine di proprietà una caldaia, e relativo serbatoio nafta, con canna indipendente per esalazioni fumarie. — Le spese di manutenzione di detta canna saranno ad esclusivo carico del condomino interessato.
- 21) L'esposizione di targhe all'esterno verso strada è consentita ai Condomini con le seguenti limitazioni:
- a) l'esposizione dovrà avvenire negli appositi porta targhe previste dall'Amministrazione del Condominio;
 - b) tutte le targhe dovranno essere di eguale dimensione;
 - c) ogni espositore sarà tenuto a pagare una quota a fondo perduto a rimborso spese del porta targhe.
- I negozi potranno esporre targhe solo entro i vani di luce delle vetrine e delle cartello, fermo restando le disposizioni ulteriori dell'art. 22.
- 22) Non potrà essere intrapresa dai singoli proprietari alcuna opera esterna che modifichi l'architettura o l'estetica o la simmetria delle facciate.
- In particolare:
- è fatto obbligo di mantenere le saracinesche ed impennate dei negozi di eguale colore di verniciatura. Le iscrizioni e le diciture dei negozi dovranno essere fatte in modo da non danneggiare l'estetica delle facciate e dovranno essere autorizzate dall'Amministratore il quale deciderà sentito il parere della Impresa Costruttrice. Tale parere sarà obbligatorio e vincolante fino a che la stessa Impresa non avrà ultimato la vendita dei negozi in questione.
 - le pareti e i soffitti dei balconi, in caso di rifacimento dovranno essere mantenuti dell'attuale colore originario;

- le tende sia dei balconi di tutti i lati degli stabili che dei negozi, dovranno essere di un unico colore e tipo;
- i serramenti esterni, le tapparelle ed ogni altra opera non menzionata ma che faccia parte della estetica esterna dello stabile, in caso di rifacimento dovrà essere mantenuta dell'uguale colore originario.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 21 è vietato esporre qualsiasi targa, insegna, scritta, disegno, slogan od altro, specie se luminoso, sulle facciate, sui balconi, nei vani delle finestre nonché sui vetri delle finestre stesse.

Solo i negozi potranno utilizzare i cristalli delle proprie vetrine per eventuali scritte.

- 23) Tutti i Condomini sono tenuti, durante le ore notturne e per l'eventuale periodo in cui non funzionasse il previsto servizio di portineria e far sì che tutti gli accessi usati per l'ingresso dello stabile siano accuratamente rinchiusi a chiave.
- 24) Le domande per le licenze d'uso delle autorimesse dovranno essere inoltrate alle competenti autorità (Uffici Comunali) direttamente da parte degli occupanti dette autorimesse, siano essi Condomini o inquilini.
- 25) E' assolutamente vietata la sosta di autovetture, cicli, motocicli, nei cortili. E' solo ammessa la sosta temporanea di autoveicoli nel cortili per il tempo strettamente necessario allo scarico ed al carico di materiali ai magazzini e laboratori e per i traslochi.
- 26) E' vietato ai Condomini, inquilini e loro familiari di rovinare e danneggiare le piante e le aiuole dell'atrio.
- 27) Nel sottosuolo dei cortili sono installate e potranno essere installate tutte le tubazioni per scarichi, servizi elettrici, tubazioni a gas ed altre condutture per i servizi del Condominio.

Resta salvo il diritto della Venditrice di poterne installare altre eventualmente necessarie per esigenze tecniche.

- 28) Nel caso si riscontrassero disfunzioni all'impianto centralizzato per la ricezione televisiva, gli utenti dovranno dare immediata comunicazione all'Amministratore che provvederà alla revisione dell'impianto stesso. La spesa per detta revisione sarà ripartita in parti uguali tra gli utenti. Se nell'effettuare detta revisione si riscontrassero manomissioni e avarie causate da incuria o cattivo uso da parte degli utenti, le spese per le riparazioni necessarie saranno accollate a coloro che le avranno provocato.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di allacciare il proprio televisore alla presa predisposta mediante appositi cordoni di collegamento indicati dalla ditta installatrice dell'impianto.

E' comunque vietata l'installazione di cavi per antenne singole nelle tubazioni predisposte per l'impianto centralizzato, come pure far passare detti cavi nei vani, canalizzazioni e spazi comuni.

E' vietato il collocamento di cavi volanti per l'allacciamento di antenne su tutte le facciate, sia esterne che interne, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea.

- 29) Contro i Condomini che risultassero inosservanti del presente Regolamento, l'Assemblea di Condominio potrà autorizzare azioni legali per il risarcimento dei danni.

4. - COMPROPRIETA'

- 30) Per quanto riguarda le parti dello stabile di proprietà comuni, indivisibili ed inalienabili tra i singoli Condomini, si fa riferimento all'art. 1117 del C.C. ed alle planimetrie generali unite all'originale del presente Regolamento e con esso depositate presso il Notaio dr. Cesare Mascheroni.

Si elencano comunque le dette parti comuni in via esemplificativa e non tassativa.

PIANO INTERRATO - CANTINE

Scale di accesso, locali immondezzai, locali fine corsa ascensori, corridoi di disimpegno, cantina, condotti luce e acqua, centrale termica, locale deposito nafta, ecc.

PIANO TERRENO E CORTILI

Cortili, aree nude, ingressi pedonali e carrai, guardiola, alloggio portiere, vani ascensori, disimpegni ai piani, vani scale, corridoi, locale immondezzaio, gabinetti comuni.

DAL PRIMO PIANO ALLA COPERTURA

Vani scale, sbarchi ascensori, locali macchine ascensori, terrazzi, coperture.

I terrazzi di copertura dei fabbricati sono comuni a tutte le proprietà (ad eccezione di quelli derivati da arretramenti o dei terrazzi al piano 7° f.t. attribuiti agli appartamenti al sub. 38 e 104 come risulta anche dalle già citate planimetrie) e su di essi sono e potranno essere installate tutte quelle apparecchiature di comune utilità quali: depuratori fumo, antenne televisive, canne di esalazione, vasche per impianto di riscaldamento ecc., oppure quelle di troppo pieno, apparecchiature che, pur non interessando il complesso della comunità, venissero ritenute utili dalla Assemblea di Condominio.

Le terrazze di proprietà singola sono quelle derivate da arretramenti e quelle attribuite al sub. 38 e 104. I proprietari di dette terrazze potranno sopra lo stesso, e senza alcuna autorizzazione da parte degli altri Condomini, eseguire dei giardini pensili con stendimento di terra coltiva per uno spessore non superiore a cm. 20; il tutto però eseguito in modo tale da garantire un efficiente smaltimento delle acque convenientemente incanalate con adeguato drenaggio e da non arrecare sovraccarichi alle strutture portanti.

Detti proprietari dovranno eseguire le opere in modo da non danneggiare il manto impermeabile e relativa protezione.

31) Si intendono facenti parte dei beni comuni anche gli impianti di comune utilità installati nello stabile.

32) I cortili sono comuni a tutte le proprietà immobiliari e loro derivati costituenti il Condominio.

Potranno essere occupati dall'impresa Costruttrice e dalla Venditrice con attrezzature e materiali di cantiere sino all'ultimazione di tutti i lavori in progetto senza indennizzo per i comproprietari.

La destinazione di detti cortili dovrà essere sempre mantenuta come risulta dal progetto.

La Società Venditrice si riserva il diritto, fintanto che non saranno ultimati i lavori in tutti i fabbricati, di attraversare cortili, androni, cantine, ecc. dei fabbricati condominiali, con cavi, tubazioni sia aeree che interrato per luce, forza motrice, telefoni, acqua, ecc., con facoltà di allacciarsi agli impianti Condominiali, ed in questo caso col solo obbligo di rimborso degli esclusivi costi dei relativi consumi e di ripristinare a propria cura e spese eventuali rotture eseguite per gli allacciamenti di cui sopra.

33) Le aree cortilive di proprietà del Condominio sono considerate comuni agli effetti del calcolo del cortile con le aree cortilive della proprietà confinante, con l'obbligo per il Condominio di prestarsi alla stipulazione di tutti gli eventuali atti che venissero richiesti, senza alcun compenso, ritenendosi delegato, per la stipulazione di tali atti, l'amministratore pro tempore.

34) I volumi degli edifici e l'edificabilità dell'intero complesso non potranno in nessun modo essere alte-

rati, esistendo a tale scopo una convenzione comunale che determina le misure, le altezze e i volumi degli edifici.

35) La Società Venditrice si riserva il diritto di apportare, sintanto che non saranno ultimate le vendite di tutte le porzioni immobiliari, modifiche anche alle parti comuni, comprese le facciate interne, per variazioni rese necessarie sia in conseguenza alle vendite stesse che per prescrizioni delle autorità competenti.

36) Qualora dalle autorità municipali venga imposta la posa di un contatore acqua per ogni appartamento o porzione di immobile, ogni Condomino dovrà provvedere a sua cura e spesa alla posa di detti contatori, anche se dalle autorità competenti l'ingiunzione per la posa venga trasmessa direttamente alla Società Venditrice. I Condomini proprietari di cantine dove sono installate le saracinesche dell'acqua potabile e di riscaldamento, dovranno sempre permettere l'ingresso in dette cantine agli operai e tecnici mandati dall'Amministratore per la verifica e riparazioni eventuali delle saracinesche.

La Società Venditrice si riserva il diritto di allacciarsi al contatore dell'acqua del Condominio per le necessità di cantiere sino all'ultimazione di tutti i lavori.

I Condomini proprietari di cantine dovranno permettere il passaggio nelle cantine stesse di cavi, condutture, tubi di scarico, ecc. che si rendessero necessari nell'interesse del Condominio o dei singoli, dovranno pure astenersi nel caso esistesse nella cantina di proprietà l'uscita delle bocche di aereazione dall'ostruire o comunque danneggiare il regolare funzionamento dei condotti stessi.

37) Lo scarico delle acque nere e bianche avviene nella rete comunale. La Società Venditrice avrà comunque il diritto di effettuare a propria cura e spese tutti gli spostamenti e nuovi allacciamenti che ritenesse opportuni in relazione alle esigenze delle vendite anche se per effettuare detti lavori fosse necessario attraversare la proprietà dei singoli Condomini.

I proprietari di magazzini, laboratori, box e cantine in cui passano le tubazioni di scarico delle fognature hanno l'obbligo di permettere agli incaricati dall'Amministratore dello stabile l'ingresso nelle loro proprietà per le ispezioni e manutenzioni.

Quanto sopra con particolare riferimento al sub. 140 date le caratteristiche dell'impianto.

38) L'Amministratore ove non provveda direttamente l'Assemblea, fisserà le norme e gli orari per i servizi del Condominio e per l'uso del cortile e delle parti comuni.

5. - RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Le spese necessarie per l'esercizio dei vari servizi comuni del Condominio e la conservazione del fabbricato, verranno ripartite nel modo sottospecificato, salvo diverse decisioni che l'Assemblea potrà emanare.

a) Vorranno ripartite tra tutte le unità immobiliari facenti parte del Condominio in ragione dei millesimi amministrativi;

- le spese inerenti la retribuzione ed assicurazione dei portieri e personale addetto alla pulizia, controllo e manutenzione degli ingressi e luoghi comuni;
- la retribuzione dell'Amministratore e spese amministrative;
- l'assicurazione degli stabili ed autorimesse annesse per la responsabilità civile ed incendi;
- La manutenzione e ricostruzione delle cancellate, cancelli e apparecchiature di comune utilità installate nel cortile;

— l'illuminazione del cortile;

— la manutenzione e riparazione della rete di fognatura;

+ ogni altra spesa che pur non essendo qui specificata rispecchi l'esecuzione di lavori per comune utilità e di cui tutti i Condomini, direttamente o indirettamente, ne siano beneficiari;

b) Verranno ripartite tra tutte le proprietà immobiliari degli stabili, escluse autorimesse, in ragione dei millesimi amministrativi le spese per la manutenzione o rifacimento degli impianti comuni installati negli stabili stessi, o per la parte di impianto relativa agli stabili.

c) Verranno suddivise tra tutti i proprietari delle autorimesse in ragione dei millesimi amministrativi le spese per:

— consumo acqua lavaggio macchine;

— manutenzione ordinaria e straordinaria e rifacimento degli impianti o parte degli impianti comuni delle autorimesse;

— illuminazione delle autorimesse.

d) Le spese per il consumo dell'acqua potabile, esclusa la parte di consumo per le autorimesse che sarà ripartita in base al consumo previsto, verranno ripartite tra i proprietari in ragione delle persone abitanti nello stabile, tenendo presente che per le porzioni di immobile occupate da uffici o studi professionali verrà ridotta a metà la quota spesa spettante al numero delle persone occupanti detti uffici.

La ripartizione delle spese in base al numero delle persone verrà fatta tenendo conto del numero di abitanti lo stabile alla data del 1° marzo di ogni anno, senza tener conto di eventuali assenze temporanee inferiori a mesi sei.

Per i magazzini, laboratori e negozi le spese verranno ripartite in base al consumo presunto.

Qualora per dette unità non fosse possibile addivenire ad una valutazione (il più reale possibile) del consumo dell'acqua, l'Assemblea dei Condomini potrà imporre la posa dei contatori singoli che dovrà avvenire a cura e spese del Condomino interessato.

Il negozio al sub. 1 ha la facoltà di chiedere l'allacciamento diretto alla rete idrica comunale.

In tal caso, e fino a che si avvarrà di tale facoltà, rimarrà escluso dalla suddivisione delle spese relative all'acqua potabile.

e) Le spese ordinarie per il servizio raccolta immondizie saranno ripartite proporzionalmente alle tariffe comunali fra le abitazioni, magazzini, laboratori ed autorimesse ed in base alle superfici utili delle diverse unità immobiliari, come da tabella allegata.

f) Le spese di ordinaria manutenzione, riparazione e ricostruzione delle scale e relativi ripiani, verranno ripartite per una metà in proporzione dei millesimi rappresentanti le singole unità immobiliari che hanno l'uso delle scale e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.

La suddivisione poi di quest'ultima spesa tra i diversi comproprietari del piano verrà effettuata sempre in base ai millesimi amministrativi. I comproprietari di unità immobiliari al piano terra non concorrono alla suddivisione della seconda metà spesa.

I proprietari di magazzini od uffici o laboratori al seminterrato, concorreranno alla suddivisione della sola spesa relativa alle scale di accesso ai piani interrati usate per l'accesso ai locali di loro proprietà.

Le spese per la manutenzione e ricostruzione delle scale di accesso alle cantine verranno suddivise tra tut-

ti i comproprietari delle cantine ricavate nello stabile in rapporto ai millesimi amministrativi.

- g) Le spese di ordinaria amministrazione, manutenzione ed esercizio degli ascensori verranno suddivise tra i vari piani in rapporto all'altezza di questi dal suolo, ed ai millesimi amministrativi.

Per le unità immobiliari adibite a studio professionale o uffici verrà applicato un aumento pari al 25 per cento sulla quota singola risultante dalla suddivisione sopra esposta.

Le spese di straordinaria manutenzione o di rifacimento degli ascensori verranno divise per una metà tra tutti i comproprietari delle unità immobiliari cui l'ascensore serve e per l'altra metà in proporzione all'altezza delle predette unità dal suolo.

- h) Le spese di ordinaria manutenzione e funzionamento dell'impianto di riscaldamento, comprese eventuali riparazioni, rese necessarie o deliberate dall'Assemblea, saranno ripartite fra gli appartamenti, uffici, magazzini e laboratori dello stabile, in base alla cubatura dei locali riscaldati.

Le autorimesse hanno riscaldamento centrale con tubi nervati allacciati alla centrale termica.

Le spese per il riscaldamento delle autorimesse verranno ripartite in rapporto alla cubatura delle stesse e per il periodo in cui verrà erogato il riscaldamento con una temperatura media interna di + 10° centigradi con una temperatura media esterna di -5°.

Tenuto presente il riscaldamento ridotto cui usufruiscono le autorimesse, queste unità pagheranno in rapporto alla loro cubatura con l'aliquota ridotta del 50% rispetto a quella prevista per gli appartamenti e limitatamente al periodo in cui il riscaldamento verrà erogato.

Fatta eccezione per il tempo strettamente necessario per le manovre di entrata e di uscita dei veicoli, le porte dei box dovranno restare, specie d'inverno, sempre chiuse.

I seminterrati potranno essere riscaldati con sistemi vari allacciati alla centrale termica.

Tenuta presente la particolare ubicazione ed il minor consumo, queste unità pagheranno in rapporto alla loro cubatura con l'aliquota ridotta rispetto a quella prevista per gli appartamenti, del 25%.

Nessun Condomino o comproprietario potrà aumentare o diminuire la superficie dei propri corpi radianti, né spostarli, salvo consenso da parte dell'Assemblea.

Nessun Condomino potrà sottrarsi alle spese per il riscaldamento, quando il funzionamento di tale servizio sia stato deciso dalla maggioranza dei Condomini anche se per qualsiasi ragione, non ne godrà e anche se i locali fossero o dovessero essere disabitati.

L'Amministratore del Condominio o chi per esso ha la facoltà di accedere nei vari appartamenti ove sono installate le valvole di regolazione del riscaldamento e se lo riterrà opportuno potrà disporre perchè dette valvole vengano sigillate onde evitare manomissioni da parte di chiunque non sia autorizzato dall'Amministratore stesso.

Il regolaggio di dette valvole spetta solo all'Amministrazione del Condominio.

È ammesso che per i locali destinati a negozio, ufficio, magazzino e laboratorio e il cui esercizio lo renda necessario, i relativi proprietari possono richiedere all'Amministrazione del Condominio la sospensione dell'erogazione del riscaldamento mediante invio di richiesta scritta entro il giorno uno del mese di settembre precedente l'inizio della gestione.

In questo caso i suddetti proprietari saranno tenuti al pagamento delle quote spese di gestione del ri-

scaldamento e delle spese per le riparazioni e manutenzione di tutto l'impianto nella misura del 25% e dovranno concorrere per intero al fondo ammortamento dell'impianto stesso.

Nessun rimborso o esonero dalle spese di cui sopra potrà essere preteso dal proprietario del negozio, ufficio, magazzino o laboratorio che non abbia fatto richiesta in tempo utile, pertanto lo stesso dovrà sostenere tutta la quota spesa anche se l'Amministrazione del Condominio avrà concesso la chiusura temporanea dell'erogazione del riscaldamento.

- i) Le spese di riparazione, manutenzione e ricostruzione delle terrazze di copertura comuni a tutto il Condominio, verranno suddivise tra tutti i Condomini in rapporto ai millesimi amministrativi.

Le spese relative alla manutenzione delle terrazze di copertura di proprietà od uso a singoli Condomini verranno ripartite per un terzo a carico di detti Condomini e per due terzi suddivise tra tutti i Condomini (ivi compresi i proprietari già citati) in rapporto ai millesimi amministrativi.

Le spese di manutenzione o rifacimento dei balconi restano a completo carico dei singoli Condomini proprietari.

- l) Al Condomini morosi, trascorso il quindicesimo giorno della richiesta di pagamento, l'Amministratore del Condominio potrà applicare la penalità del 10% sulle quote richieste; dopo 30 giorni potrà convenirli in giudizio.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'Assemblea, l'Amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizione (art. 63 Disp. Att. Transitorie C.C.).

- m) Ferma restando, per il consuntivo, la ripartizione delle spese come previsto dal presente regolamento, per facilità di conteggio l'Amministratore è autorizzato in sede di preventivo a ripartire il totale della spesa tra tutti i Condomini in base ai soli millesimi amministrativi.
- n) All'inizio di ogni esercizio annuale l'Amministratore è autorizzato a richiedere un primo versamento pari al 40% del preventivo proposto dall'Amministratore stesso; per la restante cifra di conguaglio delibererà l'Assemblea in sede di approvazione.

TABELLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

TABELLA MILLESIMALE
CONDOMINIO VIA SERLIO N. 8/2 - MILANO

Piano	Dati Catast.	Millesimi proprietà	Millesimi amministrativi	Superficie interna mq.	Cubatura interna m. ³
2° INTERRATO	145	22,35	22,35	432,00	993,60
	141	0,10	0,10	3,00	6,90
	142	0,10	0,10	3,50	8,05
	143	0,10	0,10	3,50	8,05
	144	0,10	0,10	3,50	8,05
1° INTERRATO	137	14,17	14,17	243,00	753,30
	140	15,13	15,13	277,00	858,70
	142	6,40	6,40	133,00	412,30
	113	9,15	9,15	159,00	492,90
	114	1,10	1,10	12,50	38,75
	115	1,10	1,10	12,50	38,75
	116	1,10	1,10	12,50	38,75
	117	1,10	1,10	12,50	38,75
	118	1,30	1,30	17,00	52,70
	119	1,30	1,30	16,50	51,15
	120	1,10	1,10	10,00	31,00
	121	1,30	1,30	16,50	51,15
	122	1,10	1,10	18,00	55,80
	123	1,50	1,50	23,50	72,85
	124	1,10	1,10	15,50	48,05
	125	1,10	1,10	16,50	51,15
	126	1,10	1,10	15,00	46,50
	127	1,10	1,10	14,00	43,40
	128	1,10	1,10	13,00	40,30
	129	1,10	1,10	13,00	40,30
	130	1,10	1,10	13,50	41,85
	131	1,10	1,10	14,00	43,40
	132	1,10	1,10	14,50	44,95
	133	1,90	1,90	39,00	120,90
	134	1,10	1,10	14,50	44,95
	135	1,30	1,30	21,00	65,10
	136	1,30	1,30	20,00	62,00
138	1,30	1,30	14,40	44,65	
139	1,30	1,30	14,40	44,65	
TERRENO	1	7,57	4,23	38,00	146,30
	2	7,57	4,45	40,00	154,00
	3	7,57	4,84	43,50	167,45
	4	7,22	4,56	41,00	157,85
	5	11,00	6,76	60,80	234,10
	6	8,94	5,12	46,00	177,10
	7	4,13	2,00	18,00	69,30
	8	7,22	3,76	33,80	130,15
	9	19,26	12,01	108,00	415,80
	10	12,38	8,27	74,30	286,05
	11	11,00	6,97	62,70	241,40
	12	6,88	4,64	41,70	160,55
	13	6,88	4,58	41,20	158,60
	14	6,88	4,19	37,70	145,15
	15	13,76	8,70	76,20	301,05
	16	2,06	2,24	18,00	55,80
	17				
	46	5,71	4,98	40,00	124,00
	47	4,75	4,73	38,00	117,80
	48	5,85	5,85	47,00	145,70
	49	3,71	4,23	34,00	105,40

Piano	Dati Catast.	Millesimi proprietà	Millesimi amministrativi	Superficie interna inq.	Cubatura interna m. ³
PRIMO	18	13,07	15,82	127,00	368,30
	19	5,50	6,10	49,00	142,10
	20	9,63	11,21	90,00	261,00
	21	4,13	4,73	38,00	110,20
	50	5,85	5,23	42,00	121,80
	51	4,82	4,73	38,00	110,20
	52	5,85	6,23	50,00	145,00
	53	3,71	3,74	30,00	87,00
	67	12,38	13,08	105,00	304,50
	68	8,26	7,97	64,00	185,60
	84	8,26	8,84	71,00	205,90
	85	9,29	9,28	74,50	216,05
	86	5,50	5,73	46,00	133,40
	87	10,32	11,09	89,00	258,10
SECONDO	22	15,82	14,70	118,00	342,20
	23	4,13	4,48	36,00	104,40
	24	11,01	12,08	97,00	281,30
	25	2,96	3,49	28,00	81,20
	54	7,22	7,72	62,00	179,80
	55	4,82	4,73	38,00	110,20
	56	5,85	6,23	50,00	145,00
	57	3,71	3,74	30,00	87,00
	69	3,44	3,61	29,00	84,10
	70	8,26	8,72	70,00	203,00
	71	3,44	2,99	24,00	69,60
	72	6,33	6,60	53,00	153,70
	88	8,26	8,97	72,00	208,80
	89	10,04	9,97	80,00	232,00
90	6,19	6,98	56,00	162,40	
91	10,46	11,65	93,50	271,15	
TERZO	26	13,76	16,57	133,00	385,70
	27	4,13	4,98	40,00	116,00
	28	12,04	12,83	103,00	298,70
	29	4,13	4,73	38,00	110,20
	58	5,85	5,23	42,00	121,80
	59	4,82	4,73	38,00	110,20
	60	5,85	6,23	50,00	145,00
	61	3,71	3,74	30,00	87,00
	73	3,44	3,61	29,00	84,10
	74	11,01	12,08	97,00	281,30
	75	6,19	6,60	53,00	153,70
	92	8,26	8,97	72,00	208,80
	93	10,04	9,97	80,00	232,00
	94	6,19	6,98	56,00	162,40
95	10,46	11,65	93,50	271,15	
QUARTO	30	13,76	16,44	132,00	382,80
	31	4,13	5,11	41,00	118,90
	32	9,08	10,03	80,50	233,45
	33	7,57	7,97	64,00	185,60
	62	5,85	5,23	42,00	121,80
	63	4,82	4,73	38,00	110,20
	64	5,85	6,23	50,00	145,00
	65	3,71	3,74	30,00	87,00
	76	3,44	3,61	29,00	84,10
	77	6,19	7,60	61,00	176,90
	78	5,16	5,61	45,00	130,50
	79	8,98	8,97	72,00	208,80
	96	6,19	6,48	52,00	150,80
	97	11,56	11,96	96,00	278,40

Piano	Dati Cptast.	Millesimi proprietà	Millesimi amministrativi	Superficie interna mq.	Cubatura interna m. ³
	98	4,13	4,98	40,00	116,00
	99	10,46	11,65	93,50	271,15
QUINTO	34	13,76	16,44	132,00	382,80
	35	4,13	5,11	41,00	118,90
	36	13,76	14,45	116,00	336,40
	37	2,96	3,49	28,00	81,20
	66	15,82	12,61	101,00	292,90
	80	3,44	3,61	29,00	84,10
	81	6,26	8,84	71,00	205,90
	82	3,44	2,99	24,00	69,60
	83	6,19	6,60	53,00	153,70
	100	8,12	9,47	76,00	220,40
	101	10,32	10,46	84,00	243,60
	102	6,19	6,98	56,00	162,40
	103	10,46	11,65	93,50	271,15
SESTO	38	17,91	17,12	137,00	397,30
	39	16,66	19,31	155,00	449,50
	104	16,61	19,11	145,00	420,50
	105	14,45	16,44	132,00	382,80
SETTIMO	40	12,73	14,70	118,00	342,20
	41	4,13	5,11	41,00	118,90
	42	16,66	19,19	154,00	446,60
	106	14,66	15,95	128,00	371,20
	107	6,19	6,98	56,00	162,40
	108	10,46	11,65	93,50	271,15
OTTAVO	43	13,07	14,20	114,00	330,60
	44	2,61	2,86	23,00	66,70
	45	16,17	17,81	143,00	414,70
	109	5,85	6,60	53,00	153,70
	110	13,07	13,45	108,00	313,20
	111	12,11	13,33	107,00	310,30
		1.000,00	1.000,00	8.985,70	26.796,45

Pratiche edilizie reperite

Direzione specialistica attuazione diretta PGT e SUE
Unità Servizi Tecnici Generali
Unità Servizi Tecnici Generali e Visure
Ufficio Visure

Milano



Comune
di Milano

Milano, 20 novembre 2023

ZOCCHI-RAMAZZI BARBARA FRANCESCA

zocchiramazzi.11862@comune.milano.it

Oggetto: Istanza di accesso agli atti P.G. 576568 del 10/11/2023 – Via SERLIO SEBASTIANO,8/2.

In riferimento all'istanza in oggetto, si comunica che sulla base dei dati in essa indicati, dalla ricerca effettuata presso gli archivi della scrivente Area, nulla figura essere stato presentato dal 1963/1973.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento

Roberto Laganà

(firmato digitalmente)

Responsabile dell'ufficio: Vittoria Di Vincenzo

Pratica trattata da: Michele Pellegrini

Comune di Milano - Prot. 01/12/2023.0618968.U. -



Via Site, 8 - 20139 - Milano
Centralino 02.884.66224 (attivo dal Lunedì al Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00)
Email: infovisure@comune.milano.it



RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITA'
 Ai sensi del DPR 380/2001

AL COMUNE DI MILANO
 D.C. Pianificazione Urbana e Attuazione P.R.
 Settore Sportello Unico per l'Edilizia
 Ufficio Agibilità
 C.A. Sig. Buzzetti
 Via Eddolo 19 – 20158 MILANO

PG 386685/06
 DE 12/04/2006
 (S) ABITABILITA'
 12/04/2006

A4 246 n.c. 20-04-2006 *BUTZ 2006*

Il sottoscritto **DE MATTIA ENZO** in qualità di Amministratore **chiede** il rilascio del Certificato di Agibilità ai sensi degli artt.24 e 25 del DPR n°380 del 06/06/2001 per l'immobile di **VIA SERLIO n°8/2** autorizzato con licenza edilizia n° **3328** del **09/12/1963** atti **234401/25594/1963**

Allegando la seguente documentazione come **integrazione della pratica presentata** in data **07/03/2006** PG **219529/2006**:

1. Autocertificazione per il rilascio del certificato di agibilità
2. Unità immobiliari dello stato attuale dell'intero immobile
3. Stralci di mappa catastale. Dichiarazione di iscrizione al catasto dell'intero immobile
4. Dichiarazione di visione Comando VVF Settore Previsione Incendi
5. Parere di Conformità Antincendio per centrale termica
6. Certificato di idoneità statica
7. Copia di Licenza edilizia n. 3328 del 09/12/1963

Milano, li 11 Aprile 2006

In fede
Enzo De Mattia

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
 Nome cognome **Calani Giovanni**
 Indirizzo **Via Diaz n°17 22040 Anzano del Parco (CO)**
 Telefono **02.3083671 Cell. 3356539341**
 In qualità di **proprietario**

EDILIZIA PRIVATA
 AGIBILITA'
 Via Eddolo, 19
 19 APR. 2006
 ARRIVO

AGIBILITA' n. 246
 del 20/04/2006

COMUNE DI MILANO
 DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE URBANA E ATTUAZIONE P.R.
 SETTORE SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA
 UFFICIO AGIBILITA' EX ABITABILITA'
 Via Eddolo, 19 – 20125 MILANO – Tel. 02/884.67520/67519

ATTI : PG 366685/06.
 UAAB/SF (S 7114)
 Milano, 20/04/2006.

CERTIFICATO DI AGIBILITA'

IL DIRETTORE DEL SETTORE

VIA SERLIO, 8/2

Vista l'istanza avanzata in data 12/04/2006 atti p.n. del Sig. De Mattia Enzo in qualità di Amministratore pro-tempore dell'immobile sito in

Con cui si richiedeva il Certificato di Agibilità:

Viste, le Licenze Edilizie n. 3328 del 09/12/1963

Visto l'art. 6, comma 2, della Legge n. 127 del 15/05/97:

Visto l'art. 25, comma 3, del D.P.R. 380 del 06/06/2001;

Vista l'autocertificazione del 12/04/2006 dell'Arch. Degli Esposti Guido, in qualità di Tecnico incaricato, in cui dichiara che l'immobile è conforme alla licenza edilizia, l'avvenuta prosecuzione dei mur, la salubrità degli ambienti, il collegamento dell'edificio alla rete fognaria comunale.

Ritenuto che dai riferimenti d'ufficio appaiono osservate le disposizioni di cui agli art. 24 e 25 del D.P.R. 380 del 06/06/2001

RILASCIATO CERTIFICATO DI AGIBILITA'

al :



IMMOBILE di
VIA SERLIO 9/2
20139 MILANO

Per l'immobile sopraindicato così costituito:

SECONDO INTERRATO	N.106	Cantine
	N.2	Locali di Servizio
	N.3	Locali Tecnici
PIANO INTERRATO	N.26	Boxes
	N.2	Magazzino S.P. di P.
	N.3	Laboratorio
	N.5	Locali di Servizio
PIANO TERRA	N.1	Unità Immobile ad uso Abitazione
	N.5	Unità Immobile ad uso Abitazione
	N.5	Negozi con Retro
	N.1	Locale Tecnico
PIANO PRIMO	N.12	Unità Immobile ad uso Abitazione
PIANO SECONDO	N.16	Unità Immobile ad uso Abitazione
PIANO TERZO	N.16	Unità Immobile ad uso Abitazione
PIANO QUARTO	N.16	Unità Immobile ad uso Abitazione
PIANO QUINTO	N.12	Unità Immobile ad uso Abitazione
	N.2	Locali Tecnici
PIANO SESTO	N.5	Unità Immobile ad uso Abitazione
PIANO SETTIMO	N.6	Unità Immobile ad uso Abitazione
PIANO OTTAVO	N.6	Unità Immobile ad uso Abitazione
SOTTOTETTO	N.1	Locale Tecnico

Con la seguente condizione:

- Per l'esercizio delle attività indicate nel decreto del Ministero degli Interni 16/02/82, il titolare dovrà essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi di cui alla Legge 26/07/65 n. 966.

Tutto quanto realizzato abusivamente e condonato, necessita di apposita istanza per il rilascio del certificato di Agibilità Speciale.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Arch. Giancarlo BIANCHI PIANETTI

COMUNE DI MILANO
RIPARTIZIONE EDILIZIA PRIVATA

Atti 234401/25594/1963
Milano, li 9 dicembre 1963

LICENZA PER OPERE EDILIZIE IN
VIA S. SERLIO, 8/2

Udita la Commissione Edilizia;

A sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento comunale editto e con le riserve di cui all'art. 5 di detto Regolamento, nonché senza pregiudizio di ogni taxa e diritto esigibile, è concessa LICENZA a 1100 miliardi e

Impresa di Costruzioni DOMUS con sede in viale S. Felice n. 58 -

di esecuzione delle opere di cui all'istanza sotto i numeri **121021/2978/1963**

alle seguenti condizioni:

1) dovranno osservarsi tutte le vigenti prescrizioni di edilizia, di igiene, di polizia, di imposta sui manufatti e di risparmio;

2) entro il termine che verrà fissato con separato avviso dalla Civica Ragioneria dovrà provvedersi al pagamento delle tasse edilizie in L. _____ delle tasse per tasse progetto in L. 79.000= e per volte di controllo in L. 15.800=


tassa maggior altezza €. 640.000=;

tassa balconi €. 4.950.000=;

3) trattandosi di opere da eseguirsi in immobile interessato dal P.R.G., dovrà essere celebrato presso la Ripartizione Urbanistica - Piano Regolatore, nel

Visto bollettino per la Cassa Naz. Previd. per Ingegneri e Architetti rilasciata da _____ n. 1/15246

L. 500-
L. 500-



termine di giorni SESSANTA, atto pubblico di ricono-
scimento del quale risulti che, ove il Comune addi-
venga all'esproprio dello stabile per esecuzione del
P.R., non si terrà conto agli effetti della determi-
nazione dell'indennità, né delle opere eseguite, né
dell'incremento di valore che, eventualmente, fosse
derivato alla proprietà dalla esecuzione delle opere
medesime, fatta avvertenza che - entro giorni VENTI
dalla data della presente - dovrà essere designato
il notaio per la celebrazione dell'atto stesso;
- 40) il rilascio della licenza di occupazione è
subordinato alla stipulazione, approvazione e ratifi-
fica della convenzione di P.R. in atti municipali
253084/6988/PR.1962;

50) mancato sull'istanza e sui tipi la firma del
tecnico costruttore, la responsabilità della esecu-
zione dei lavori spetta - a sensi dell'art.3 del Re-
golamento Edilizio - al proprietario ed al tecnico
direttore delle opere;

60) L'inizio dei lavori di costruzione dell'inter-
capedine di cui al presente progetto è condizionato
alla preventiva espressa autorizzazione della Ripre-
Demanio e Patrimonio (delib. del C.C. 23.7.1955- al-
ti 144413/Pg.55 e delib. del C.C. 17.6.59, atti
132210/Pg.59);

70) dovrà essere richiesta a mente dell'art.9 del
P.C.E. la determinazione dei punti fissi di linea e
di livello del fabbricato;

80) Le acque provenienti dalla centrale termica,
qualor non siano fornite dall'acquedotto cittadino,
ma provenienti da pozzi propri, non potranno essere
scaricate in fognatura;

90) per le acque provenienti dal lavaggio degli
autoveicoli, dovranno essere predisposte le camere
di decantazione previste dall'art.23 del Regolamento
di Fognatura;

100) per salvaguardare l'integrità dei condotti di
fognatura esistenti, dovranno essere osservate le se-
guenti prescrizioni:

a) nell'esecuzione di qualsiasi opera comunque inte-
ressante il suolo (scavi per demolizioni e fondazio-
ni, palificazioni, ecc.), la proprietà dovrà prendere
tutte le cautele ed accorgimenti tecnici necessari,
atti ad evitare cedimenti, sia pur minimi, del corpo
stradale ed in particolare dei condotti e danni a que-
sti ultimi;

b) le opere di presidio degli scavi, di cui al para-
grafo a), dovranno essere dimensionate tenendo conto
del caso più sfavorevole, sia di conservazione della
struttura del condotto che del funzionamento idraulico

del condotto stesso;


o) Ogni e qualsiasi responsabilità incomberà alla proprietà per danni che dovessero verificarsi per i surgiti da allaccamenti preesistenti;

110) a termini dell'art. 77 del Regolamento Edilizio, lo stabile dovrà essere provvisto di impianto idraulico di difesa contro gli incendi. Per detto impianto dovrà essere richiesto, prima della visita al civile, il collaudo da parte del Comando Vigili del Fuoco.

OPERE E LAVORI AUTORIZZATI: Costruzione fabbricato di sei e nove piani f.t. ad uso abitazione e negozi con magazzini nell'interrato ed annesse autorimesse, conformemente ai tipi contraddistinti col numero della presente licenza.

N.B. - Per l'occupazione della costruzione occorre ottenere prima la relativa licenza a norma dell'articolo 124 del Regolamento Comunale d'Igiene e sanza pregiudizio di speciali disposizioni in materia di autorimesse.


 D. IL SINDACO
 L'ASSESSORE
 (L. Tori)







Proprietario Terreno e fabbricato
 Esecutore lavori
DOMUS - Impresa Costruzioni Edili
 L'Amministratore Unico
 Perito Edile Ambrogio Colani


Progettista e Direttore Lavori
 Dr. Ing. Bruno Bacchelli

 STUDIO D'ARCHITETTURA IMPRESA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. MILANO - VIALE ZARA 58 Tel. 680.182-690.056-696.040	progetto: LONGHENA	tavola n. 3
	descrizione: PLANIMETRIA DEL PIANO 2° INTERRATO ▼ - 5.85 ▼ - 6.65	dis. <i>Bacchelli</i> contr.
vietate le riproduzioni e riservati i diritti d'autore ai termini di legge, sul contenuto e sul contenente		rapp. 1: 100









STUDIO D'ARCHITETTURA
DOMUS
 IMPRESA COSTRUZIONI EDILI S.p.A.
 MILANO - VIALE ZARA 68
 TEL. 02/80127-892/056/898/040

Progetto: **LONGHENA**
 descrizione: **PROSPETTO SULLA VIA SERLIO E SULLA NUOVA VIA DI P.R.**

Progettista e Direttore Lavori:
 Dr. Ing. Bruno Beccalli
Dr. Ing. Bruno Beccalli

Proprietario Terreno e Fabbricato:
 Esecutore Lavori:
DOMUS - Impresa Costruzioni Edili
 Partita Edile Ambrogio Colani
A. Colani

COPIA
 29 AGO 1963
 Modifica

LICENZA
 1/007277

TIPO APPROVANTE
 DELL'ART. 17, COMMA 1, LETT. C) DELLA LEGGE 12/9 AGO 1963
 DA TIRARE IN 3 ESemplari con controfirmato del progettista e del direttore lavori, in un numero di copie pari al numero delle funzioni e delle costruzioni a cui si applica il regolamento edilizio.

12

data: 3-5-1963

rapporto: 1:100

violata le riproduzioni e ristampe, i diritti, d'autore ai termini di legge, sul contenuto e sui contenuti



